

CONSIGLIO D'EUROPA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

SECONDA SEZIONE

AZEVEDO c. PORTOGALLO

(Ricorso n. 20620/04)

SENTENZA

STRASBURGO

27 marzo 2008

La presente sentenza diverrà definitiva alle condizioni stabilite dall'art. 44 § 2 della Convenzione. Può subire ritocchi di forma.

Nel caso Azevedo c. Portogallo,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (seconda sezione), riunita in una camera composta da :

Françoise Tulkens, *presidente*,
Antonella Mularoni,
Ireneu Cabral Barreto,
Rıza Türmen,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó, *giudici*,

e da Françoise Elens-Passos, *cancelliere aggiunto di sezione*,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 4 marzo 2008,
Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:

PROCEDURA

1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 20620/04) diretto contro la Repubblica portoghese con il quale un cittadino di questo Stato, Leonel Lucas Azevedo (« il ricorrente »), ha adito la Corte il 3 giugno 2004 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (« la Convenzione »).

2. Il ricorrente è rappresentato da F. Teixeira da Mota, avvocato del foro di Lisbona. Il governo portoghese (« il Governo ») è rappresentato dal suo agente, J. Miguel, procuratore generale aggiunto.

3. Il ricorrente sostiene che la sua condanna per diffamazione ha comportato una violazione della sua libertà di espressione.

FATTO**I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO**

4. Il ricorrente è nato nel 1964 e risiede a Castelo Branco.

5. Nell'ottobre 2001, l'amministrazione comunale di Castelo Branco ha pubblicato un libro, di cui il ricorrente è coautore, intitolato *Giardini del palazzo episcopale di Castelo Branco*. Tale libro di 238 pagine, illustrato con numerose foto, mappe e disegni, vuole essere un lavoro di ricerca e di divulgazione sui giardini del palazzo episcopale. Nella seconda parte del volume, redatta dal ricorrente, questi si pronuncia, a pagina 107, sulla qualità, scarsa ai suoi occhi, delle opere editate precedentemente sui giardini in questione. Il ricorrente si esprime, in particolare, in tali termini:

“Le ultime opere in materia trasudano mediocrità. Recentemente, nel 1999, è apparso un piccolo libro (*um livrinho*) (S., A. – *O Jardim do Paço de Castelo Branco*) privo di qualità (...) La confusione sul ruolo attribuito all’arte, in questo caso la poesia, che sarebbe uno strumento capace di *spiegare* [in italiano nell’originale] la realtà, meriterebbe un ritorno sui banchi [della scuola] « primaria » per lo studio della letteratura e dell’estetica, con l’obbligo di leggere ed analizzare Aristotele, Orazio e Goethe; ed anche W. Benjamin e H. Broch in caso di bocciatura.”

6. In seguito all’uscita di quest’opera, la Sig.^{ra} S., autrice del libro preso di mira nel passaggio summenzionato, depositava presso la Procura di Castelo Branco una denuncia penale nei confronti del ricorrente costituendosi *assistente* (ausiliario del pubblico ministero).

7. Il processo si svolgeva dinanzi al giudice unico del Tribunale di Castelo Branco. All’udienza del 29 aprile 2003, le parti ed il pubblico ministero dichiaravano di voler rinunciare alla stesura del resoconto integrale delle deposizioni fatte durante l’udienza.

8. Con sentenza del 7 maggio 2003, il Tribunale di Castelo Branco giudicava il ricorrente colpevole di diffamazione, e lo condannava alla pena di un mese di reclusione con il beneficio della condizionale e al pagamento simbolico della moneta di un euro alla denunciante. L’interessato è stato anche condannato al pagamento delle spese connesse alla pubblicazione su due giornali a diffusione regionale di un estratto della sentenza. Per il tribunale, la frase che incominciava con “La confusione” e terminava con “bocciatura” costituiva oggettivamente una diffamazione della denunciante.

9. Il ricorrente depositava appello dinanzi alla Corte d’appello di Coimbra, deducendo in particolare la violazione dell’articolo 10 della Convenzione. Egli contestava anche la pena, a suo avviso eccessiva, che gli era stata comminata.

10. Con sentenza del 17 dicembre 2003, la Corte d’appello rigettava il ricorso nel merito ma l’accoglieva parzialmente in relazione alla pena. La Corte considerava che la libertà d’espressione doveva nel caso di specie cedere di fronte al diritto all’onore e alla reputazione della denunciante, per cui il ricorrente era stato oggetto di un giudizio negativo. Ad ogni buon conto, la Corte d’appello decideva di sostituire la pena della reclusione con il beneficio della condizionale, con la pena di una multa al tasso giornaliero di 10 euro (Euro) per cento giorni o, in assenza di pagamento, con quella di sessantasei giorni di reclusione.

II. LA NORMATIVA INTERNA RILEVANTE

11. I paragrafi rilevanti, nel caso di specie, dell’articolo 180 del codice penale, nella versione in vigore all’epoca dei fatti, recitavano come segue:

“1. Chiunque, rivolgendosi a terzi, accusa un’altra persona di un fatto, anche sotto forma di sospetto, o formula, nei confronti di questa persona, un’opinione che offenda il suo onore o la sua reputazione, o riporta una tale accusa o opinione, è punito con la pena della reclusione fino a sei mesi e con la pena della multa fino a 240 giorni.

2. La condotta non è punibile:

a) quando l'accusa è formulata in vista di un interesse legittimo; e

b) se l'autore prova la veridicità di una tale accusa o se in buona fede ha serie ragioni di credere che sia vera e fondata.

(...)

4. La buona fede menzionata alla lettera b) del paragrafo 2 è esclusa quando l'autore non ha rispettato l'obbligo a lui imposto dalle circostanze del caso di informarsi sulla veridicità dell'accusa.”

12. L'articolo 183 § 1 a) aumentava di un terzo le pene comminate per le infrazioni aggravate dall'esistenza di strumenti suscettibili di facilitare la divulgazione dell'offesa.

13. L'articolo 364 del codice di procedura penale (CPP), nella versione in vigore all'epoca dei fatti, disponeva che l'imputato, la parte civile ed il pubblico ministero potessero accordarsi al fine di rinunciare alla stesura del resoconto integrale delle deposizioni fatte durante l'udienza. L'articolo 428 CPP disponeva che, quando optavano per quest'accordo, si presumeva che le parti avessero rinunciato a contestare i fatti stabiliti dal tribunale di primo grado. In una tale situazione, la corte d'appello disponeva di un potere limitato per la valutazione dei fatti: essa poteva valutare se la decisione impugnata fosse inficiata da uno dei vizi previsti dall'articolo 410 § 2 CPP, e cioè l'insufficienza dei fatti accertati per fondare la condanna, l'irriducibile contraddizione tra i presupposti della decisione e la decisione stessa e, infine, l'errore manifesto nella valutazione delle prove.

DIRITTO

I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 10 DELLA CONVENZIONE

14. Il ricorrente ritiene che la condanna per il reato di diffamazione, di cui è stato oggetto, violi il suo diritto alla libertà d'espressione, garantito dall'articolo 10 della Convenzione, il quale, nelle sue parti pertinenti, recita come segue:

“1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. (...)

2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla

legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, (...)alla protezione della reputazione o dei diritti altrui (...)"

A. Sulla ricevibilità

15. Il Governo solleva di primo acchito un'eccezione fondata sul mancato esaurimento delle vie di ricorso interne. Esso sostiene che il ricorrente stesso ha rinunciato a contestare i fatti così come accertati dal Tribunale di Castelo Branco quando ha dichiarato, all'udienza del 29 aprile 2003, di rinunciare al resoconto integrale delle deposizioni fatte durante l'udienza. Ora, per poter esaurire le vie di ricorso interne, come richiede l'articolo 35 § 1 della Convenzione, il ricorrente avrebbe dovuto essere nella condizione di contestare i fatti.

16. Il ricorrente respinge questa tesi. Gli ritiene che la rinuncia alla stesura del resoconto integrale delle deposizioni fatte durante l'udienza non potrebbe in nessun caso avere l'effetto preteso dal Governo. Il ricorrente evidenzia che egli ha fatto appello avverso la sentenza del Tribunale di Castelo Branco; egli non avrebbe potuto disporre di nessun altro ricorso efficace. La Corte d'appello avrebbe avuto la possibilità di considerare la condanna pronunciata come contrastante con l'articolo 10 della Convenzione e conseguentemente di annullarla, ma non ha seguito questa via. In seguito all'esaurimento delle vie di ricorso a sua disposizione, l'interessato si è visto obbligato a fare ricorso alla Corte europea.

17. La Corte ricorda che, in base all'articolo 35 § 1, essa non può essere adita che in seguito all'esaurimento delle vie di ricorso interne. Ogni ricorrente deve aver dato ai giudici interni la possibilità che questa disposizione mira ad assicurare, in via di principio, agli Stati contraenti: e cioè evitare o porre rimedio alle violazioni dedotte contro di loro (si veda, ad esempio, *Moreira Barbosa c. Portogallo* (dec.), n. 65681/01, CEDU 2004-V (estratto), e *Cardot c. Francia*, sentenza del 19 marzo 1991, Serie A n. 200, p. 19, § 36). Questa regola si basa sull'ipotesi – oggetto dell'articolo 13 della Convenzione, con il quale essa presenta strette affinità – che l'ordinamento interno offra un ricorso effettivo rispetto alla violazione dedotta (si veda, ad esempio, *Selmouni c. Francia* [GC], n. 25803/94, § 74, CEDU 1999-V).

18. Ogni ricorrente deve nondimeno osservare le regole e i procedimenti applicabili in base alla legislazione nazionale; in mancanza, il suo ricorso rischia di essere respinto per mancato soddisfacimento della condizione del previo esaurimento di cui all'articolo 35 § 1 della Convenzione. Ne segue che non vi è esaurimento quando il ricorso sia stato dichiarato irricevibile in seguito al mancato rispetto di una determinata forma procedurale (*Ben Salah Adraqui et Dhaima c. Spagna* (dec.), n. 45023/98, CEDU 2000-IV).

19. Nel caso di specie, la Corte constata che il ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Castelo Branco, sostenendo in particolare che la

sua condanna era contraria al suo diritto alla libertà d'espressione. Egli ha invocato a tal proposito diverse disposizioni di diritto interno così come l'articolo 10 della Convenzione.

20. Investita del gravame, la Corte d'appello l'ha esaminato e rigettato nel merito. Se è vero che tale giudice ha considerato che i fatti accertati dal giudice *a quo* non fossero, in quanto tali, oggetto del ricorso proposto dal ricorrente, essa ha ben valutato se questi stessi fatti potessero fondare la condanna del ricorrente e ha ritenuto che tale fosse il caso. Il ricorrente ha dunque offerto la possibilità ai giudici interni di rimediare al suo motivo di ricorso, sarebbe a dire la violazione del suo diritto alla libertà d'espressione. Egli ha conseguentemente soddisfatto la condizione del previo esaurimento delle vie di ricorso interne, prevista dall'articolo 35 § 1 della Convenzione. L'eccezione del Governo non può dunque che essere respinta.

21. La Corte constata dunque che tale motivo di ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte rileva peraltro che esso non contrasta con nessun altro motivo di irricevibilità. Si decide, pertanto, di dichiararne la ricevibilità.

B. Sul merito

1. Tesi delle parti

22. Il ricorrente ritiene innanzitutto che il passaggio incriminato del suo libro è evidentemente una critica ironica all'opera della denunciante. Quest'ultima non sarebbe, contrariamente a quanto sostenuto dal Governo, un semplice cittadino, ma un autore che, avendo pubblicato un'opera, accetta di fatto di sottoporre i suoi scritti all'esame della critica. Il ricorrente si sarebbe limitato a formulare qualche considerazione – certamente pungente – sulle posizioni espresse dalla denunciante nella sua opera.

23. Peraltro, l'articolo 10 tutelerebbe parimenti, in una certa misura, l'invettiva personale. In ogni caso, le affermazioni in questione non sarebbero particolarmente dannose per la denunciante. La condanna penale, che non risponderrebbe a nessun bisogno sociale imperativo, avrebbe violato i diritti protetti dall'articolo 10 della Convenzione.

24. Il Governo sostiene, innanzitutto, che la sanzione penale comminata non può ritenersi un'ingerenza nel diritto del ricorrente alla libertà d'espressione, nella misura in cui costui ha formulato delle offese personali che oltrepassano la sana critica scientifica.

25. Tuttavia, anche ritenendo che egli abbia subito un'ingerenza, il Governo sostiene che essa fosse necessaria in una società democratica, ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 10. La condanna del ricorrente avrebbe così mirato ad uno scopo legittimo, e cioè la protezione dei diritti altrui. Il Governo aggiunge che, se si tiene conto della posizione della persona presa di mira dalle critiche in questione – un professore in pensione – e della

natura delle espressioni incriminate, si giunge alla conclusione che la sanzione penale del ricorrente era necessaria. Il Governo conclude che, essendo l'ingerenza proporzionata allo scopo legittimo perseguito, non può sostenersi alcuna violazione dell'articolo 10 della Convenzione.

2. La valutazione della Corte

26. La Corte ricorda che, secondo la sua costante giurisprudenza, la libertà d'espressione costituisce uno dei fondamenti essenziali di ogni società democratica, nonché una delle condizioni di base del suo progresso e della crescita personale di ciascuno. Sotto riserva del paragrafo 2 dell'articolo 10, essa vale non solo per le "informazioni" o le "idee" accolte con favore o considerate inoffensive o indifferenti, ma anche per quelle che urtano, scioccano o inquietano. Così richiedono il pluralismo, la tolleranza e lo spirito d'apertura, senza i quali non vi è "società democratica". Come precisato dall'articolo 10 della Convenzione, l'esercizio di questa libertà è sottoposto a delle eccezioni che richiedono tuttavia una interpretazione restrittiva, e la necessità di restringerla deve essere provata in modo convincente. La verifica del carattere "necessario in una società democratica" dell'ingerenza in questione richiede alla Corte di verificare se essa risponda ad un "bisogno sociale imperativo". Gli Stati contraenti godono di un certo margine di apprezzamento per giudicare circa l'esistenza di una tale necessità, ma tale margine va di pari passo con un controllo europeo che riguarda al tempo stesso la disciplina legislativa nonché le decisioni interne che la applicano, anche quando queste promanano da una giurisdizione indipendente (*Lopes Gomes da Silva c. Portogallo*, n. 37698/97, § 30, CEDU 2000-X).

27. Tali principi trovano applicazione in materia di pubblicazione di libri o di altri scritti come quelli da pubblicare o che sono pubblicati sulla stampa periodica, quando vertano su questioni d'interesse generale (*Chauvy ed altri c. Francia*, n. 64915/01, § 68, CEDU 2004-VI).

28. Nell'esercizio del suo potere di controllo, la Corte deve esaminare l'ingerenza in questione alla luce dell'intera vicenda, compreso il tenore delle parole in questione e il contesto nel quale sono state pronunciate. In particolare, ad essa spetta determinare se la restrizione apportata alla libertà d'espressione di un individuo sia "proporzionata agli scopi legittimi perseguiti" e se i motivi invocati dai giudici nazionali per giustificare l'ingerenza siano "pertinenti e sufficienti" (si veda, tra molte altre, *Perna c. Italia* [GC], n. 48898/99, § 39, CEDU 2003-V e *Cumpănă e Mazăre c. Romania* [GC], n. 33348/96, §§ 89-90, 17 dicembre 2004).

29. Nel caso di specie, la Corte nota innanzitutto che la condanna penale inflitta al ricorrente costituisce evidentemente un'ingerenza nel suo diritto alla libertà d'espressione. Le obiezioni sollevate dal Governo a tale proposito riguardano piuttosto l'esame della giustificazione di tale ingerenza.

30. La Corte deve domandarsi, quindi, se l'ingerenza in questione rispetti o meno i requisiti previsti al paragrafo 2 dell'articolo 10. È dunque necessario determinare se tale ingerenza era "prevista dalla legge", se essa era volta a realizzare uno o più scopi legittimi enunciati in tale paragrafo e se era "necessaria in una società democratica" per la realizzazione di questi stessi scopi. Non è contestato dalle parti che l'ingerenza era prevista dalla legge – nella specie le disposizioni pertinenti del codice penale – e che era finalizzata ad uno scopo legittimo, ossia la protezione della reputazione o dei diritti altrui, ai sensi dell'articolo 10 § 2. La Corte condivide tale analisi. Al contrario, le parti non sono d'accordo circa la valutazione dell'ingerenza, se essa era "necessaria in una società democratica".

31. Esaminando il contesto del caso e l'insieme delle circostanze in cui le espressioni incriminate sono state proferite, la Corte ritiene in primo luogo che il dibattito in questione possa essere ritenuto d'interesse generale, anche se la controversia, relativa all'analisi storica e simbolica di un monumento importante della città di Castelo Branco, riguarda un ambito molto specifico.

32. In secondo luogo, per quanto concerne la posizione della denunciante, la Corte ritiene, contrariamente al Governo, che l'interessata non può essere considerata come un "semplice cittadino". In quanto autrice di un'opera scientifica pubblicata e disponibile sul mercato, ella sapeva di esporsi ad eventuali critiche da parte dei lettori o di altri membri della comunità scientifica. In terzo luogo, per quanto riguarda le espressioni del ricorrente, le quali costituiscono, secondo i giudici interni, un attacco personale alla denunciante, la Corte ritiene che, pur avendo sicuramente una connotazione negativa, siano volte, principalmente, alla supposta qualità dell'analisi del monumento in questione da parte della denunciante. Le Corte ricorda a tal proposito la sua costante giurisprudenza secondo cui è necessario distinguere con cura tra fatti e giudizi di valore. Se la concretezza dei primi può essere provata, i secondi non si prestano ad una dimostrazione della loro esattezza (*Lingens c. Austria*, sentenza dell'8 luglio 1986, Serie A n. 103, p. 28, § 46). Infine, in via subordinata, la Corte rileva, quanto al libro del ricorrente, che, non rivolgendosi verosimilmente che ad un pubblico molto specifico, l'impatto delle idee ivi esposte meriterebbe d'essere relativizzato.

33. Infine, sanzionare penalmente il tipo di critiche espresse dal ricorrente rischierebbe, agli occhi della Corte, di ostacolare in modo significativo la libertà di cui devono godere i ricercatori nell'ambito del loro lavoro scientifico. Contrariamente al Governo, la Corte non può ritenere che la sanzione penale comminata al ricorrente, e cioè la multa al tasso giornaliero di 10 euro (Euro) per cento giorni o, in assenza di pagamento, la pena di sessantasei giorni di reclusione, rivesta un carattere minore, soprattutto tenuto conto dell'insieme delle circostanze del caso. Infatti, prevedere la possibilità di una pena detentiva in un classico caso di

diffamazione come quello in questione produce inevitabilmente un effetto dissuasivo sproporzionato (*Cumpănă et Mazăre*, citata, §§ 116-117).

34. Sulla base di quanto precede, la Corte conclude che non è stato assicurato un giusto equilibrio tra la necessità di proteggere il diritto del ricorrente alla libertà d'espressione e quella di proteggere la reputazione e i diritti della denunciante. La condanna del ricorrente non rappresentava uno strumento ragionevolmente proporzionato al perseguimento dello scopo legittimo avuto di mira, tenuto conto dell'interesse della società democratica ad assicurare e mantenere la libertà d'espressione. Pertanto vi è stata violazione dell'articolo 10 della Convenzione.

II. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

35. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,

“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.”

A. Danno

36. A titolo di pregiudizio materiale che egli ritiene di aver subito, il ricorrente chiede il rimborso delle somme che ha dovuto versare in ragione della sua condanna (multa, spese di giustizia e pubblicazione degli avvisi), ossia 2 947,65 Euro. Egli pretende inoltre 5 000 Euro in riparazione del pregiudizio morale che sostiene di aver subito a causa della sua condanna penale.

37. In riferimento al danno materiale, il Governo non solleva obiezioni quanto al rimborso chiesto nel caso in cui la Corte concluda per la violazione dell'articolo 10 della Convenzione. In riferimento al pregiudizio morale, il Governo ritiene che l'eventuale constatazione di violazione fornirebbe in sé al ricorrente una riparazione sufficiente.

38. La Corte ritiene che le somme pagate dal ricorrente in ragione della sua condanna siano il risultato diretto della violazione del suo diritto alla libertà d'espressione. Accoglie pertanto la sua richiesta di rimborso. Ritiene tuttavia che la constatazione di violazione di cui alla presente sentenza costituisce in sé un'equa soddisfazione sufficiente per il danno morale subito dal ricorrente.

B. Spese e costi

39. Il ricorrente chiede il rimborso delle spese di traduzione sostenute, ossia 169,40 Euro, nonchè il pagamento di una somma a titolo di onorario per il suo avvocato, ma si rimette alla saggezza della Corte per quanto concerne la determinazione del suo ammontare.

40. Il Governo si rimette anch'esso alla saggezza della Corte, riferendosi alla prassi di quest'ultima in casi analoghi.

41. La Corte, prendendo in considerazione la natura e la complessità del caso, giudica ragionevole accordare al ricorrente 7 500 EUR a tale titolo.

C. Interessi moratori

42. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di mora in base al tasso marginale di interesse della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

1. *Ritiene* che vi è stata violazione dell'articolo 10 della Convenzione;
2. *Ritiene*,
 - a) che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi dal giorno in cui la sentenza diverrà definitiva ai sensi dell'articolo 44 § 2 della Convenzione, 2 947,65 Euro (duemilanovecentoquarantasette euro e sessantacinque centesimi) per il danno materiale e 7 500 Euro (settemila e cinquecento euro) per spese e costi;
 - b) che a partire dallo spirare del suddetto termine e fino al pagamento, tali importi saranno maggiorati di un interesse semplice ad un tasso pari a quello marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali;
3. *Rigetta* per il resto la domanda di equa soddisfazione.

Redatta in francese, quindi comunicata per iscritto il 27 marzo 2008, ai sensi dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Françoise Elens-Passos
Cancelliere aggiunto

Françoise Tulkens
Presidente